

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RICORSO AD ULTERIORI CINQUE SETTIMANE AL
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) ASSEGNO ORDINARIO - CON
CAUSALE "EMERGENZA COVID-19"**

Il giorno 19 giugno 2020 presso la sede della società Easy srl, tramite collegamento telematico, si sono incontrati:

- La Società EASY SRL sita a Campodarsego (PD) in Via Galvani 1 P.IVA: 04880470283 nella persona di Michele Zanella,
- L'organizzazione sindacale CISL FISASCAT nella persona di Stefania Chicca
- L'organizzazione sindacale CGIL FILCAMS nella persona di Francesca Mandato
- L'organizzazione sindacale UIL TUCS nella persona di Antonio Vargiu

Premesso che:

- a) La società ha fatto ricorso al FIS – Assegno Ordinario con causale Emergenza COVID19 per 9 settimane dal 11/03/20 al 13/05/20;
- b) con informativa datata 03/06/20 la Società ha reso nota la necessità di ricorrere a ulteriori 9 (nove) settimane di intervento del FIS – Assegno Ordinario causale Emergenza COVID19 in base a quanto previsto dal D.L. n.18/2020, così come modificato dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);
- c) su richiesta delle organizzazioni sindacali sopra intestate si è svolta, in modo telematico, la consultazione all'esito della quale le Parti hanno inteso definire l'accordo prodromico all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo le parti
concordano quanto segue:**

- 1) dopo un approfondito esame delle circostanze che determinano la riduzione dell'attività lavorativa come indicata nelle premesse, si conviene il ricorso ad ulteriori nove settimane di FIS – Assegno Ordinario a decorrere dal 14/05/20 ai sensi dell'art 19 D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d Decreto Cura Italia) così come modificato dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);

AV

SChicca

Francesca Mandato

- 2) la riduzione parziale dell'orario di lavoro coinvolgerà l'intero organico aziendale attualmente in forze per un totale di 38 lavoratori;
- 3) nel periodo di riduzione, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario per compiere le attività funzionali alle esigenze lavorative;
- 4) in considerazione del fatto che per il FIS non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, le imprese anticiperanno, ai lavoratori che ne faranno richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'Azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso all'integrazione di reddito, per i lavoratori senza disponibilità di TFR le imprese accoglieranno richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel periodo di FIS;
- 5) allo scopo di assicurare adeguata protezione nei luoghi di lavoro in virtù del D.L. del 13/03/20 e del seguente D.L del 24/04/20 oltre che della circolare INPS del 05/05/20 l'azienda ha redatto e distribuito un "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro", inoltre la Società in ragione dell'emergenza e allo scopo di garantire adeguati livelli di protezione nei luoghi di lavoro si è impegnata e continuerà a impegnarsi ad adottare tutte e misure necessarie per tutelare la salute e sicurezza di lavoratori e clienti;
- 6) la Società sta garantendo e garantirà per tutto il periodo in cui durerà l'attuale emergenza un'organizzazione del lavoro adeguata a tutelare sia il corretto andamento di ogni singolo negozio sia un'equa rotazione di tutti i dipendenti in relazione alla mansione ricoperta e nel totale rispetto dell'equilibrio vita/lavoro;
- 7) le Parti concordano che la maturazione di ferie, permessi, rol ed ex-festività saranno riconosciuti per intero considerando il periodo di sospensione a tutti gli effetti contrattuali; nel periodo di sospensione i dipendenti matureranno i ratei della tredicesima e quattordicesima previsti come da contratto;
- 8) Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS firmatarie, anche di livello territoriale, abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione tramite assemblee con i lavoratori; la Società s'impegna a consegnare a tutti i rappresentanti OO.SS dei lavoratori, ove richiesto, copia del presente verbale, nonché a dare, sempre su richiesta, i contatti delle OO.SS firmatarie; le Parti potranno

incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa,

- 9) il presente verbale è stato redatto, come indicato in premessa, tramite collegamento telematico delle Parti e l'incontro si considera tenuto presso la sede del datore di lavoro.
- Preliminarmente sono state accertate le identità delle Parti ed è stata verificata la
 - possibilità tecnica per ciascuno di partecipare attivamente alla consultazione in via telematica. L'adesione delle Parti al contenuto del presente verbale si considera prestata tramite sottoscrizione dello stesso ad opera di ciascuna Parte;
- 10) con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti danno atto di aver esperito la consultazione sindacale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



CISL FISASCAT



CGIL FILCAMS



UIL TUCS

